



COMUNE DI NEMBRO
Provincia di Bergamo

PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Anno Scolastico 2012 / 2013



ITER ISTITUZIONALE:

COMMISSIONE CULTURA, SCUOLA E SPORT

- In data 02/07/2012 – prima seduta commissione
- In data 05/07/2012 – seconda seduta commissione
- In data 09/07/2012 – terza seduta commissione

CONSIGLIO COMUNALE

- In data __/07/2012 – Consiglio Comunale - approvazione



DATI STATISTICI ANNO SCOLASTICO 2012/2013

(Dati suscettibili di variazioni)

Ultimo aggiornamento: 13 luglio 2012

SCUOLA DELL'INFANZIA	<i>n.alunni</i> 2012/2013
Statale	73
Crespi-Zilioli (¹)	203
Gavarno (²)	78
Gavarno sezione primavera	19
Totale Scuola dell'Infanzia:	373

SCUOLA PRIMARIA	<i>n.alunni</i> 2012/2013
Centro	204
S. Faustino	106
Viana	193
Gavarno	50
Totale Scuola Primaria:	553

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO	<i>n.alunni</i> 2012/2013
1° Classe	112
2° Classe	111
3° Classe	132
Totale Scuola Secondaria di I° Grado:	355

¹ 9 sezioni nell'a.s. 2010/2011 – 8 sezioni nell'a.s. 2011/2012 - 8 sezioni nell'a.s. 2012/2013

² 2 sezioni nell'a.s. 2010/2011 – 3 sezioni nell'a.s. 2011/2012 - 3 sezioni nell'a.s. 2012/2013

**DATI DISAGGREGATI**

Di seguito si riportano alcune tabelle ai soli fini informativi sulla composizione delle classi e delle sezioni dei plessi scolastici delle scuole dell'infanzia e primarie del territorio.

SCUOLE INFANZIA**Infanzia Statale**

classe	numero iscritti	di cui residenti fuori Comune	PAESI DI RESIDENZA					
			Alzano Lombardo	Albino	Pradalunga	Villa di Serio	Scanzorosciate	Altri
arancioni	26							
gialli	21							
rossi	26							
totale	73							

	iscritti	%
residenti	73	100,00
non residenti	0	0,00%
totale	73	100,00%

Scuola Infanzia Crespi-Zilioli

sezione	numero iscritti	di cui residenti fuori Comune	PAESI DI RESIDENZA					
			Alzano Lombardo	Albino	Pradalunga	Villa di Serio	Scanzorosciate	Altri
1	27	6	4		1	1		
2	25	3	1		2			
3	26	3	1		2			
4	27	2			2			
5	24	1			1			
6	23	8	3	1	1	1		2
7	24	4					2	2
8	27	1	1					
totale	203	28	10	1	9	2	2	4

	iscritti	%
residenti	175	86,21%
non residenti	28	13,79%
totale	203	100,00%



Scuola Infanzia SS.Innocenti

sita sul territorio di Villa di Serio

PAESI DI RESIDENZA								
sezione	num. iscritti	di cui residenti fuori Nembro	Villa di Serio	Cene	Pradalunga	Scanzorosciate	Alzano Lombardo	Albino
1	22	10	4		2	2		
2	30	10	2		5	1	1	
3	26	6	1		1	1	1	1
primavera	19	10	1		6	2		
totali	97	36	8	0	14	6	2	1

paese	iscritti	%
Villa di Serio	8	8,25%
Nembro	61	62,89%
Altri	28	28,87%
totale	97	100,00%

nembro	iscritti	%
gavarno	38	62,30%
<> gavarno	23	37,70%
totale	61	100,00%

SCUOLE PRIMARIE primaria Capoluogo

PAESI DI RESIDENZA											
classe	Numero iscritti	di cui residenti fuori Comune	Alzano Lombardo	Albino	Pradalunga	Villa di Serio	Scanzorosciate	Cene	Torre Boldone	Bergamo	Altri
1A	23	2	1				1				
1B	20										
2A	20	4	1			1	1				1
2B	21										
3A	18	5		1	2	1	1				
3B	22										
4A	15	1	1								
4B	19										
5A	20	4	1	1	1			1			
5B	25										
totale	203	16	4	2	3	2	3	1	0	0	1

	iscritti	%
residenti	187	92,12%
non residenti	16	7,88%
totale	203	100,00%

primaria Crespi (San Faustino)



PAESI DI RESIDENZA											
classe	numero iscritti	di cui residenti fuori Comune	Alzano Lombardo	Albino	Pradalunga	Villa di Serio	Scanzorosciate	Cene	Torre Boldone	Bergamo	Altri
1A	22	2	1								1
2A	16										
3A	19	3			1	1	1				
4A	12	2		1	1						
4B	18										
5A	18	1									1
totale	105	8	1	1	2	1	1	0	0	0	2

	iscritti	%
residenti	97	92,38%
non residenti	8	7,62%
totale	105	100,00%

primaria Gavarno

PAESI DI RESIDENZA											
classe	num. iscritti	di cui residenti fuori Comune	Alzano Lombardo	Albino	Pradalunga	Villa di Serio	Scanzorosciate	Cene	Torre Boldone	Bergamo	Altri
1	11	3	1			2					
2	7	3				3					
3	10	2	1			1					
4	12	3	2		1						
5	11	2			1	1					
51	51	13	4	0	2	7	0	0	0	0	0

	iscritti	%
residenti	38	74,51%
non residenti	13	25,49%
totale	51	100,00%

**primaria Viana****PAESI DI RESIDENZA**

classe	num. iscritti	di cui residenti fuori Comune	Alzano Lombardo	Albino	Pradalunga	Villa di Serio	Scanzorosciate	Cene	Torre Boldone	Bergamo	Altri
1A	17	3	1			1					1
1B	15										
2A	14	2	1		1						
2B	18										
3A	23	3	2								1
3B	20										
4A	21	3	2			1					
4B	21										
5A	21	5	1		2			1			1
5B	23										
totale	193	16	7	0	3	2	0	1	0	0	3

	iscritti	%
residenti	177	91,71%
non residenti	16	8,29%
totale	193	100,00%

secondaria 1° grado**PAESI DI RESIDENZA**

classe	num. iscritti	di cui residenti fuori Comune	Alzano Lombardo	Albino	Pradalunga	Villa di Serio	Scanzorosciate	Cene	Torre Boldone	Bergamo	Altri
1A	22										
1B	22	1		1							
1C	22										
1D	24	2		1	1						
1E	22	2			1	1					
2A	28	2				2					
2B	28	1			1						
2C	27	4		1		2		1			
2D	28	2	1								1
3A	26	1			1						
3B	27	0									
3C	27	0									
3D	26	1					1				
3E	26	2			2						
Totale	355	18	1	3	6	5	1	1	0	0	1

	iscritti	%
residenti	337	94,93%
non residenti	18	5,07%
totale	355	100,00%



DEFINIZIONE FASCE DI REDDITO ISEE SULLA CUI BASE EROGARE CONTRIBUTI E/O CHIEDERE PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

:: art.10 (Destinatari) - Legge regionale 20 marzo 1980, n.31 ::

Preso atto del dettame della L.R.31/80, che prevede l'erogazione di contributi e l'esazione di tariffe sulla base del reddito dei fruitori dei servizi;

Richiamati la legge 27 dicembre 1997, n. 449, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 ed il D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130;

Richiamato ancora il Regolamento Comunale per l'individuazione della situazione economica per l'accesso alle prestazione agevolate;

si definiscono le seguenti fasce di reddito ISEE, sulla cui base erogare contributi o richiedere partecipazione alla spesa sostenuta dall'Ente per i servizi previsti dal Piano:

fascia	da	a
1	-	€ 4.906,00
2	€ 4.906,01	€ 9.367,00
3	€ 9.367,01	€ 11.155,00
4	€ 11.155,01	€ 13.944,00
5	€ 13.944,01	€ 15.493,00
6	€ 15.493,01	€ 18.075,00
7	€ 18.075,01	€ 20.658,00
8	€ 20.658,01	€ 25.882,00
9	oltre € 25.882,01	

Tabella 1 :: fasce ISEE

RIDUZIONI FRATELLI

Nel caso più fratelli fruiscano di identico servizio, i contributi sono aumentati del 20% e i ticket richiesti sono ridotti nella medesima ragione.

Per il solo servizio mensa la riduzione da applicarsi nel caso di più fratelli usufruiscano del servizio mensa è del 10%.

ISTAT – indicatore FOI

Il valore ISTAT dell'indicatore FOI per giugno 2012 è +3,3%³

³ Dato provvisorio sito www.istat.it comunicato del 28/06/2012



SERVIZIO TRASPORTO

:: art. 3 (trasporti) - Legge regionale 20 marzo 1980, n.31 ::

“Gli interventi in tale settore possono tradursi... in rimborsi totali o parziali per le spese di viaggio ...

Per gli alunni delle scuole elementari e dell'obbligo viene predisposto il servizio quando la distanza dall'abitazione degli alunni alla sede scolastica è superiore a 2.000 metri, nonché nei casi in cui il percorso... presenta situazioni di pericolosità per l'incolumità degli alunni”. (Circolare n. 188/Istr. Diritto allo Studio n.73 del 18/06/1980).

ORGANIZZAZIONE

Per il trasporto degli alunni di ogni ordine e grado di scuola ci si avvale del servizio di linea SAB, con la presenza di accompagnatore, laddove previsto dalla legge (scuole materne).

In caso di impedimenti gravi nei confronti dell'uso di tale servizio, il Comune interviene con trasporto in proprio, regolato da apposito appalto/convenzione non disponendo del personale per poterlo svolgere.

E' previsto per gli utenti, nel primo caso l'erogazione di un contributo, nel secondo l'esazione di un ticket.

A seguito della scadenza al 31 dicembre 2010 della convenzione in essere con la ditta SAB sono cambiati gli oneri economici per garantire il servizio di trasporto scolastico.

Dall'a.s. 2011/2012 si è reso necessario intervenire per ridurre l'onere a carico del bilancio comunale e pertanto il servizio di trasporto scolastico è scorporata e differenziato tra le scuole primarie e secondarie di 1^a grado (ovvero le scuole dell'obbligo) e le scuole dell'infanzia.

In sostanza per gli/le alunni/e delle scuole dell'obbligo il servizio di trasporto scolastico avverrà nelle medesime condizioni organizzative ed economiche; mentre per gli/le alunni/e delle scuole dell'infanzia chi vorrà usufruire del trasporto dovrà farne richiesta direttamente al Comune e pagare al Comune il ticket.

CONTRIBUTO PER GLI ALUNNI CHE FRUISCONO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE:

Dal 10 giugno 2009 è operativo il servizio di trasporto fornito dalla TEB (tranvie Elettriche Bergamasche). Contestualmente Nembro è entrato nell'area urbana della ATB, nella zona 32.

Questo ha comportato come conseguenza nuovi servizi e un nuovo regime tariffario.

Il riferimento per i costi del trasporto dentro il territorio di Nembro e verso Bergamo è diventato il regime tariffario della ATB e non più quello della SAB.

La conseguenza è che, indipendentemente dal vettore utilizzato (SAB, ATB, TEB), il costo e la gestione amministrativa degli abbonamenti e dei titoli di viaggio è quello definito dalla ATB.

In concreto ciò ha comportato per i cittadini di Nembro un risparmio sui costi del trasporto per gli utenti scolastici fino alla scuola secondaria di 1° grado.

Si conferma il regime dei contributi erogati a fronte delle spese per il trasporto scolastico introdotto nell'a.s. 2009/2010.

Per alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria:

Abbonamento: Junior Card rimborsato al 100% per gli abitanti delle frazioni di Lonno, Trevasco e San Vito.



Per alunni della scuola secondaria di 1° grado:

Il contributo viene erogato in funzione della distanza dell'abitazione di residenza dalla scuola secondaria di primo grado.

La distanza viene misurata secondo il minimo percorso automobilistico necessario per raggiungere la sede della scuola.

I costi degli abbonamenti subiranno un incremento che si presume contenuto nell'ordine del 2,5%. Pertanto gli importi del contributo vengono incrementati del 2,5% rispetto al 2011/2012 e arrotondati per eccesso all'euro:

FASCIA ISEE	abbonamento+tessera Residenza oltre i 2 km dalla scuola	Solo abbonamento Residenza oltre i 2 km dalla scuola	Residenza entro i 2 km dalla scuola
1	159,00 €	145,00 €	80,00 €
2	159,00 €	145,00 €	80,00 €
3	159,00 €	145,00 €	60,00 €
4	159,00 €	145,00 €	45,00 €
5	159,00 €	145,00 €	45,00 €
6	159,00 €	145,00 €	25,00 €
7	80,00 €	72,50 €	-
8	80,00 €	72,50 €	-
9	-	-	-

Tabella 2:: rimborso spese trasporto a.s.2012/2013

TICKET DOVUTO DAGLI UTENTI TRASPORTATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE:

Il ticket è mensile e rispetto all'a.s. 2011/2012 viene adeguato con aggiornamento ISTAT, ovvero +3,3% arrotondato all'euro superiore:

FASCIA ISEE	Tariffa 2012/2013
1	€ 13,00
2	€ 13,00
3	€ 16,00
4	€ 19,00
5	€ 19,00
6	€ 25,00
7	€ 25,00
8	€ 31,00
9	€ 31,00

Tabella 3 :: ticket trasporto

Il contributo ai fruitori del servizio viene erogato in soluzione unica, a fine anno scolastico, dietro presentazione dei relativi abbonamenti.

Analogamente, a fine anno scolastico, viene pagato, da chi dovuto, il ticket.



TICKET DOVUTO DAGLI UTENTI DEL TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA:

Il ticket è annuale e definito secondo la fascia ISEE come indicato dalla tabella seguente, gli importi vengono definiti incrementando del 10% gli importi dell'a.s.2011/2012 arrotondati all'euro:

FASCIA ISEE	Tariffa 2012/2013
1	€ 66,00
2	€ 66,00
3	€ 88,00
4	€ 132,00
5	€ 132,00
6	€ 165,00
7	€ 220,00
8	€ 220,00
9	€ 220,00

Tabella 4 :: ticket trasporto scuola infanzia

Il pagamento sarà suddiviso in 3 rate, una a dicembre 2012, una a marzo 2013 e una a luglio 2013 a saldo.

In caso di pagamento anticipato dell'intera quota sarà applicato uno sconto del 5%.



SPESE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Le spese a carico dell'Amministrazione Comunale sono stimate in:

Voce	Importo
per l'erogazione dei contributi previsti dal presente articolo: ⁽⁴⁾	2.000,00
per il trasporto degli alunni/studenti residenti in località "disagiate", e per l'assistenza al trasporto degli alunni delle scuole: ⁽⁵⁾	16.500,00
per trasporti di linea per l'intero anno scolastico: ⁽⁶⁾	51.600,00
per un totale complessivo di:	70.100,00

⁴ Per a.s. 2010/2011 erogati circa: 1.670 € - per a.s. 2011/2012 al momento (02/07/2012) l'ufficio sta raccogliendo le domande di contributo

⁵ Convenzione con Parrocchia

⁶ Costo complessivo aggiornato al nuovo contratto – comprende anche costi per linea S20b (Lonno-Gavarno) – è suscettibile di variazioni in funzione delle variazioni connesse con i contributi al trasporto pubblico da parte della Provincia e della Regione nonché della gara di appalto del servizio di TPL in corso di definizione da parte della Regione – da ottobre l'IVA passa dal 10 al 12%



SERVIZIO MENSA

:: art.4 (mensa) - Legge regionale 20 marzo 1980, n.31 ::

Il servizio di refezione scolastica è garantito agli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune, che ne facciano richiesta, attraverso l'affidamento dell'incarico della preparazione dei pasti ad una ditta esterna che confeziona i pasti in conformità a tabelle dietetiche suggerite dalla locale ASL.

I pasti sono confezionati presso un centro cottura attualmente sito nel comune di Alzano Lombardo.

Agli utenti viene chiesto di contribuire con una "quota di contribuzione alla spesa complessiva" necessaria per l'erogazione del servizio mensa.

Questa quota è comprensiva di tutti i costi necessari per l'erogazione del servizio e non verranno quindi più esposte in bolletta le voci relative ai costi fissi e ai costi variabili.

Dalla quota di contribuzione resta escluso, e quindi esposto a parte, il solo costo relativo alla emissione, su richiesta, della bolletta in forma cartacea.

La quota di contribuzione verrà applicata per ogni pasto erogato.

QUOTE DI CONTRIBUZIONE ALLA SPESA

Le quote per fasce ISEE, per l'anno scolastico 2012/2013, sono le seguenti:

da	a	quote di contribuzione alla spesa	tariffa intera	tariffa sconto fratelli
-	€ 4.906,00	fascia 1	€ 2,08	€ 1,90
€ 4.906,01	€ 9.367,00	fascia 2	€ 3,43	€ 3,10
€ 9.367,01	€ 11.155,00	fascia 3	€ 4,18	€ 3,80
€ 11.155,01	€ 13.944,00	fascia 4	€ 4,58	€ 4,15
€ 13.944,01	€ 15.493,00	fascia 5	€ 4,88	€ 4,40
€ 15.493,01	€ 18.075,00	fascia 6	€ 5,28	€ 4,80
€ 18.075,01	€ 20.658,00	fascia 7	€ 5,63	€ 5,10
€ 20.658,01	€ 25.882,00	fascia 8	€ 5,83	€ 5,25
oltre € 25.882,01		fascia 9	€ 6,03	€ 5,45
Pasto saltuario			€ 6,50	

Tabella 5 :: quota contribuzione servizio mensa per fasce ISEE

• SPESE PER BOLLETTE

- Le bollette dall'a.s. 2010/2011 vengono prodotte in formato solo elettronico, come file in formato PDF, e trasmesse tramite posta elettronica all'indirizzo indicato dall'utente;
- Nel caso l'utente richieda, espressamente, la produzione della bolletta in forma cartacea è richiesto un contributo alla spesa, per ogni bolletta emessa, di: 2,00 €.

IVA

Mensilmente si procederà, a cura dell'ufficio, alla fatturazione dei pasti consumati, cui sarà applicata l'IVA al 4%.



SCUOLE DELL'INFANZIA

:: art.5 (Scuole materne) - Legge regionale 20 marzo 1980, n.31 ::

SCUOLE AUTONOME

Per la gestione della Convenzione con le Scuole Materne Autonome:

“Crespi Zilioli”	€ 122.000,00
“SS.Innocenti	€ 20.000,00

SCUOLA STATALE

Per acquisto di materiale di facile consumo e fotografico

SCUOLA MATERNA STATALE	€ 350,00
------------------------	-----------------



FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURE PER ALUNNI DISABILI

:: Art. 6 - Legge regionale 20 marzo 1980, n.31 ::

Alla luce del carattere prioritario che gli interventi rivolti a soggetti portatori di handicap rivestono nella L.R. 31/80, l'Amministrazione Comunale concede tutto quanto richiesto dalle singole scuole.

Scuola statale dell'infanzia

Materiale didattico differenziato e materiale di facile consumo per le attività, nonché progetti;

per 3 alunni diversamente abili: **€ 300,00**

Scuole primarie

Materiale didattico differenziato e materiale di facile consumo per le attività, nonché progetti;

per 10⁷ alunni diversamente abili: **€ 880,00**

Scuola secondaria di 1° grado

Materiale didattico differenziato e materiale di facile consumo per le attività, nonché progetti;

per 12⁸ alunni diversamente abili: **€ 720,00**

⁷ 13 nel 2007 – 12 nel 2008 – 14 nel 2009 – 10 nel 2010 - 10 nel 2011

⁸ 10 nel 2007 – 12 nel 2008 – 11 nel 2009 – 14 nel 2010 - 14 nel 2011



LIBRI DI TESTO

:: Art. 7 primo comma - Legge regionale 20 marzo 1980, n.31 ::

A) SCUOLA PRIMARIA

La normativa vigente prevede l'assegnazione gratuita dei libri di testo, i cui prezzi sono fissati dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Dall'a.s. 2010/2011 l'ufficio scuola, di concerto con la dirigenza dell'Istituto Comprensivo, ha modificato le procedure relative alla fornitura individuando un unico fornitore. Tale modifica ha comportato un risparmio sulla spesa.

Avendo questa Amministrazione Comunale, in accordo con la scuola, inserito l'insegnamento della lingua inglese anche per gli alunni del primo ciclo, a carico della stessa figura anche l'acquisto dei libri di testo per detta sperimentazione.

Somma stimata necessaria per la fornitura di tutti i libri di testo dovuti:

€ 17.000,00

B) SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

La Regione Lombardia dall'anno 2008 ha modificato il regime dei contributi conglobandoli in un unico strumento denominato "DOTE SCUOLA".

La DOTE SCUOLA:

- integra in un unico strumento la pluralità dei contributi regionali che fino ad oggi hanno supportato le famiglie nelle spese sostenute per l'istruzione;
- sostiene la permanenza nel sistema educativo;
- premia il merito degli studenti capaci e privi di mezzi;
- segna il passaggio dal principio dell'offerta a quello della domanda;
- ha la natura di contributo preventivo, superando così il meccanismo del rimborso;
- è garantita per tutta la durata del ciclo scolastico, ferma restando la permanenza dei requisiti richiesti per l'accesso;
- congloba i contributi di cui alla legge 62/2000 e alla legge 448/98.

Le modalità di attuazione prevedono l'erogazione dei contributi direttamente ai beneficiari. Viene così a mancare il trasferimento dei contributi dal Comune.

In conseguenza della introduzione della DOTE SCUOLA non si prevede nessun stanziamento.



ACQUISTO STRUMENTI DIDATTICI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO AD USO COLLETTIVO

:: Art. 7 secondo comma - Legge regionale 20 marzo 1980, n.31 ::

Materiali “che devono soddisfare le esigenze della sperimentazione didattica e della innovazione tecnologica nell’ambito della programmazione educativa di cui agli artt. 2 e 7 della legge 4.8.1977, n. 517, al fine di dare pieno sviluppo ad iniziative che possano determinare il rinnovamento metodologico e didattico dell’intervento educativo”.

1. SCUOLA DELL’INFANZIA

Voce	importo
Acquisto materiale didattico (giochi)	€ 1.145,00
Laboratorio di musica	€ 900,00
Corso di alfabetizzazione di lingua Inglese	€ 805,00
TOTALE	€ 2.850,00

2. SCUOLE PRIMARIE

Per acquisto materiale informatico:

€ 820,00

SPESE PER ISTITUTO COMPRENSIVO

L’Amministrazione Comunale aveva provveduto ad appaltare, a suo tempo, la fornitura di fotocopiatrici a noleggio per tutte le scuole statali, dell’infanzia, primarie e secondaria di 1° grado, per un numero complessivo, concordato con il Dirigente Scolastico, di 400.000 copie/anno, nell’intesa che la scuola stessa subentrasse nell’appalto a partire da settembre 2003.

L’appalto prevedeva a carico della scuola la pura fornitura della carta, mentre tutto il resto restava a carico della ditta appaltataria.

A fronte del subentro nella titolarità del contratto e della sua proroga, l’Amministrazione Comunale eroga alla Dirigenza in contributo la spesa prevista dallo stesso.

La spesa prevista per l’anno scolastico 2012/2013, è di: ⁽⁹⁾ **€ 3.500,00**

Nell’ambito del presente articolo, l’Amministrazione stessa stanZIA ancora:

Voce	importo
Per riparazione sussidi audiovisivi, fotoincisorini e laboratori informatici:	€ 500,00
per fornitura materiali vari per attuazione Piano Scuola:	€ 2.000,00
per assistenza laboratori informatici:	€ 1.210,00
per lavagne interattive LIM e altri strumenti informatici	€ 4.600,00
Antivirus / Firewall	€ 1.290,00
Integrazione DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento)	€ 400,00
TOTALE	€ 10.000,00

⁹ 3.200,00 per le scuole primarie e 1.300,00 per la scuola secondaria di 1° grado



SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA

:: Art. 8 - Legge regionale 20 marzo 1980, n.31 ::

L'erogazione dei fondi è diretta a sostenere un'autentica sperimentazione didattica, finalizzata all'individuazione delle migliori forme di trasmissione del sapere, inteso non come ipostatico "contenuto" teorico, ma sia come momento di una realtà più complessiva, sia come mezzo di educazione della volontà e della mente, in funzione dello sviluppo della capacità di comprensione dell'alunno, e della formazione, in lui, di una personalità più completa e matura.

In quest'ottica l'innovazione tecnologica deve essere un mezzo per mantenersi al passo con i tempi, realmente capace di rinnovare la metodologia dell'insegnamento attraverso l'accostamento il più possibile empirico alla nozione teorica, di cui si offra la possibilità di sperimentare direttamente il valore, anche in rapporto ad una realtà più complessa, di cui la nozione stessa è momento importante, ma non mai in sé conclusivo.

1.1 - SCUOLA DELL'INFANZIA AUTONOMA "CRESPI ZILIOLI"

Contributo per la realizzazione del progetto di animazione teatrale, dei laboratori di lingua inglese e di manipolazione:

€ 5.210,00¹⁰

1.2 - SCUOLA DELL'INFANZIA AUTONOMA "SS. INNOCENTI"

Contributo per la realizzazione del laboratorio di lingua inglese e del corso di nuoto e musica:

€ 2.975,00¹¹

1.3 - PIANO PER IL DIRITTO ALLO SPORT PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO

L'Amministrazione Comunale continua l'intervento già attuato lo scorso anno e consistente in n. 10 ore di intervento diretto su ragazzi suddivisi in gruppi di n. 25 alunni e di n. 6 interventi di aggiornamento per gli insegnanti di sezione, per una spesa di:

€ 4.700,00

2. SCUOLA PRIMARIA

Preso atto dei progetti elaborati e presentati dagli insegnanti in sede di definizione delle richieste inerenti il Piano del diritto allo studio, e che il progetto di animazione alla lettura, come già lo scorso anno e su specifica richiesta in merito della scuola, sarà gestito da personale della biblioteca comunale; che questa Amministrazione Comunale è stata coinvolta nell'elaborazione del P.O.F.; si ritiene di accogliere per intero le richieste presentate dall'ufficio del Dirigente Scolastico, ritenendole congrue, e che qui si dettagliano:

VOCE	IMPORTO
1. Intervento per attività scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche (ATTIVITA' ORDINARIA):	
TRASPORTO ALUNNI DI Gavarno per feste varie	€ 400,00
2. Interventi "ORDINARI" per attività scolastiche,	

¹⁰ Ridotto all'87,5% dell'importo del PDS 2011/2012 – analoga riduzione per l'importo complessivo per l'istituto comprensivo

¹¹ Ridotto all'87,5% dell'importo del PDS 2011/2012 – analoga riduzione per l'importo complessivo per l'istituto comprensivo



VOCE	IMPORTO
parascolastiche, ed extrascolastiche su "Progetti Specifici" + acquisto materiale per progetti:	
Progetto di animazione alla lettura. Attività affidata alla Biblioteca Comunale (solo acquisto di materiale)	€ 126,00
Scuola - Ambiente - Territorio - (Accademia Carrara, Interventi di esperti, Uscite sul territorio)	€ 782,00
Visite didattiche (compreso 9,88 € di arrotondamenti)	€ 2.093,64
Laboratorio di Educazione Artistica	€ 780,36
Educazione alla salute	€ 200,00
Laboratorio di lingua inglese	€ 520,00
Teatro	€ 398,00
TOTALE	€ 4.900,00

2.1. PIANO PER IL DIRITTO ALLO SPORT PER SCUOLE PRIMARIE

A proseguimento della programmazione già posta in essere negli scorsi anni, si proporrà un primo approccio di tipo ludico agli sport di squadra, coinvolgendo, sempre sotto il coordinamento di personale specializzato della cooperativa, che già ha operato lo scorso anno nel progetto, le società sportive presenti sul territorio o altre realtà, qualora gli sport ritenuti maggiormente confacenti alla finalità di una crescita psicofisica confacente non fossero presenti.

Si prevede una spesa globale di:

€ 10.000,00

3. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Si definiscono i seguenti stanziamenti:

voce	Importo
Per acquisto materiale di consumo a supporto dei laboratori organizzati	€ 363,00
Contributo per teatro-scuola	€ 900,00
Per attività integrativa dei curricoli e progetto scuola ambiente territorio	€ 1.300,00
Materiale informatico per aula informatica	€ 650,00
TOTALE	€ 3.213,00

Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, e sempre per la scuola secondaria di 1° grado, si prevedono rispettivamente:

voce	Importo
potenziamento lingua straniera con docenti di madre lingua – lettori (inglese) per 5 cl.1 [^] , 5 cl.2 [^] , 5 cl.3 [^]	€ 3.780,00
corsi di approfondimento per certificazione Ket;	€ 450,00
corsi integrativi di lingua latina.	€ 837,00
TOTALE	€ 5.067,00



PROGETTO PER L'INSERIMENTO E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI EXTRACOMUNITARI NELLE SCUOLE STATALI

Vista la presenza nelle scuole nembresi di alunni stranieri di varia nazionalità;

Viste le difficoltà di inserimento degli alunni citati, in ragione anche dell'età in cui avviene l'inserimento;

Riscontrata ancora la necessità anche di un loro inserimento nella società civile ed assodata, su tale versante, la positività dell'impegno della scuola a relazionarsi con le agenzie territoriali, che si occupano dell'integrazione degli stranieri;

Vista la richiesta pervenuta in merito dall'Istituto Comprensivo e concernete tutte le scuole statali del territorio per uno stanziamento per testi, materiali didattici e progetti specifici,

si stanZIA la somma richiesta di: **€ 2.000,00**

ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRE

A completamento delle attrezzature già esistenti, si stanZIA la somma di: **€ 500,00**



ASSISTENZA SOCIO PSICOPEDAGOGICA

Art 42 DPR 616, 24 luglio 1977 - Art.6. (Assistenza socio psicopedagogica) e art.2, Legge regionale 20 marzo 1980, n.31

Richiamata la priorità che la legge prevede per gli interventi diretti a consentire il miglior inserimento possibile nelle strutture scolastiche e la socializzazione di minori disabili, disadattati o in difficoltà di apprendimento attraverso la predisposizione dell'opportuna assistenza, l'Amministrazione Comunale interviene, sulla base delle richieste presentate dall'ASL, con assistenti educatori.

Si definiscono, in tal modo, gli interventi attraverso assistenti educatori:

Attualmente le ore necessarie individuate dall'assistente sociale sono:

Scuole dell'Infanzia	64 ore frontali + 4 programmazione a settimana
Scuole Primarie:	25 ore frontali + 2 programmazione a settimana
Scuola Secondaria:	26 ore frontali + 3 programmazione a settimana

Costo previsto: **€ 113.000,00⁽¹²⁾**

Le ore necessarie per l'assistenza pomeridiana non sono qui computate.

¹² *Dati aggiornati dal settore affari sociali al 5 luglio 2012 - Dall'a.s.2010/2011 l'assistenza scolastica è passata in capo al settore Affari Sociali sia per la parte amministrativa che per la parte economica*



SPORTELLO PSICOLOGICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO

A sostegno di tutte le scuole del territorio comunale, nell'erogazione del servizio loro deputato, l'Amministrazione Comunale ha organizzato, a partire dall'anno scolastico 2000/2001, uno sportello di consulenza psicologica aperto ad alunni, genitori e corpo docente.

Lo stesso prevede la presenza nella scuola di uno psicologo per n. 100 ore complessive nell'anno.

Il compito di questa figura è di tipo prettamente diagnostico e di impostazione della soluzione di problemi generalizzati, ferma restando la funzione delle figure A.S.L. quando l'intervento debba essere ascritto alla fascia della terapia.

L'intervento si sostanzia quindi nei compiti seguenti:

- osservazione e riconoscimento del disagio;
- consulenza per raccogliere ed accogliere richieste di studenti o genitori in difficoltà in ordine all'andamento scolastico dei figli;
- orientamento e filtro rispetto ad altri servizi e/o figure per problematiche specifiche.

Costo:

€ 7.000,00



PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE PER LA SCUOLA PRIMARIA

L'Assessorato alla cultura del Comune di Nembro, in collaborazione con la Scuola di musica (recentemente nata dalla collaborazione tra la Banda Musicale di Nembro e l'Associazione "Milleunanota") propone un percorso formativo rivolto alla scuola primaria, con l'obiettivo di diffondere la cultura musicale.

Progetto per anno scolastico 2012/2013:

E' rivolto alle classi 3, 4 e 5 delle scuole primarie del territorio.

Nelle classi terze si propone di organizzare, in orario scolastico, un'attività dedicata alla vocalità ed al canto, realizzata con la collaborazione di un esperto che affiancherà l'insegnante titolare di musica per un'ora settimanale in ogni classe terza, prevedendo 10 incontri. Questa attività svilupperà la cultura musicale di base e potrà dar vita ad un coro scolastico permanente,

Nelle classi quarte viene proposta la conoscenza attiva dei più diffusi strumenti musicali: in 12 incontri, ogni classe potrà familiarizzare con legni, ottoni e percussioni ed in altri 6 incontri con gli archi, le tastiere e la chitarra. In questo modo le ragazze ed i ragazzi potranno scegliere, se lo vorranno, più consapevolmente lo studio individuale di uno strumento musicale.

Attività opzionali (extra orario scolastico).

Gli alunni del secondo ciclo che lo desiderano, potranno aderire ai laboratori corale e di musica d'insieme, della durata approssimativa di 20 ore ciascuno.

Al laboratorio potranno partecipare fino a 30 alunni dando la precedenza a quelli che già hanno iniziato lo studio individuale di uno strumento essi potranno applicare in un'attività di gruppo motivante e gratificante quanto appreso nei corsi individuali (questi ultimi saranno in orario extrascolastico e saranno a carico delle famiglie)

In questo modo, nel giro di pochi anni, potranno esserci un coro ed un'orchestra di Istituto abbastanza stabili, ma con un ricambio costante e graduale.

Così potremo avere ragazzi che sapranno leggere e far musica fin da piccoli, attraverso un percorso che, partendo dalla tecnica vocale, sfocia anche in una scelta strumentale consapevole e, speriamo, duratura.

Si prevede, per tale iniziativa, e si stanZIA la somma di:

€ 5.000,00



LE FONTI LEGISLATIVE

Si riportano di seguito alcuni riferimenti normativi, in particolare: gli artt. 1-10 della L.R. 20 marzo 1980, n. 31, sulla cui base viene redatto annualmente il Piano per il Diritto allo Studio.

Onde avere un quadro preciso degli ambiti dell'intervento specifico, a seguire si riportano anche gli artt. 42 e 45 del DPR 24 luglio 1977 n.616 e gli artt. 2 e 7 della Legge 4 agosto 1977, n. 517 e gli artt. 1, 3 e 9 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275

LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1980, n. 31

Art.1. (Esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni)

Le funzioni amministrative attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio secondo i principi di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione e 3 dello statuto della regione Lombardia, e devono essere esercitate dai comuni singoli o associati secondo i principi previsti dalla presente legge.

Art.2. (Attuazione del diritto allo studio)

Il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell'obbligo; a consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento; ad eliminare i casi di evasione e di inadempienza dell'obbligo scolastico; a favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano una ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società; a fornire un adeguato supporto per l'orientamento scolastico e per le scelte degli indirizzi dopo il compimento dell'obbligo di studio; a favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonché il completamento dell'obbligo scolastico e la frequenza di scuole secondarie superiori da parte di adulti e lavoratori studenti.

Tali interventi devono essere realizzati in collegamento con gli organi collegiali della scuola, sviluppando la partecipazione effettiva delle forze sociali organizzate sul territorio.

Gli interventi di cui agli articoli seguenti, rivolti a soggetti portatori di handicap assumono carattere prioritario rispetto ad ogni altro intervento previsto dalla presente legge.

I comuni singoli od associati esercitano le funzioni disciplinate dalla presente legge secondo le modalità e i criteri specifici di cui ai successivi artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Art.3. (Trasporti)

I comuni singoli od associati organizzano servizi speciali di trasporto scolastico o assicurano l'accesso degli studenti ai servizi ordinari mediante tariffe differenziate o altre agevolazioni, in modo da garantire e razionalizzare la frequenza scolastica in ogni parte del territorio regionale.

Art.4. (Mense)

I servizi relativi alle mense scolastiche devono essere realizzati in modo da favorire l'attuazione del tempo pieno nelle scuole dell'obbligo, agevolare la regolare frequenza nelle scuole superiori e garantire il livello qualitativo e dietetico dei cibi, anche ai fini di una corretta educazione alimentare.

Art. 5. (Scuole materne)

Al fine di generalizzare e incentivare la frequenza della scuola prima dell'età dell'obbligo, debbono essere utilizzate tutte le strutture esistenti.

Tutti gli alunni delle scuole materne pubbliche e private, a norma del successivo art. 10, fruiscono dei servizi previsti dalla presente legge.

Per garantire nelle scuole materne autonome l'attuazione dei servizi di cui alla presente legge sono di norma stipulate con gli enti gestori convenzioni che prevedono il riferimento agli orientamenti educativi di cui al D.P.R.647/1969 e la costituzione di organi collegiali in analogia a quelli previsti dal D.P.R.416/1974 per assicurare una gestione partecipata.

Art.6. (Assistenza sociopsicopedagogica)

Al fine di raggiungere la necessaria unitarietà degli interventi, l'assistenza sociopsicologica, connessa ai problemi pedagogici, è prestata attraverso le strutture socio-sanitarie istituzionali del territorio, in raccordo



con la programmazione educativa e didattica di carattere generale e specifico, secondo i criteri di integrazione ed il programma distrettuale previsto dagli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n.517.

In particolare, l'inserimento degli invalidi, degli emarginati e dei disabili fisici, psichici e sensoriali, è favorito mediante fornitura di attrezzature specialistiche e strumenti didattici differenziati, nonché mediante la concessione di assegni individuali o posti in convitti o residenze, utilizzando comunque ogni altro strumento, idoneo a superare l'emarginazione.

Art.7. (Libri e materiale didattico)

I libri di testo sono assegnati ad uso individuale nei casi previsti dalla legge.

I libri e gli strumenti didattici ad uso collettivo per i singoli istituti scolastici devono soddisfare alle esigenze della sperimentazione didattica e dell'innovazione metodologica nell'ambito della programmazione educativa di cui agli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n.517.

Art.8. (Sostegno alla programmazione educativa e didattica)

I comuni singoli o associati possono concorrere alla realizzazione degli obiettivi della programmazione educativa e didattica di cui agli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n.517, erogando contributi diretti a sostenere la sperimentazione della scuola a tempo pieno e delle diverse attività integrative, con particolare riferimento alla progettazione del lavoro individuale e di gruppo.

A tal fine, i comuni e i distretti scolastici, previa intesa con la regione, possono effettuare indagini e studi necessari per la migliore conoscenza del settore e delle sue implicazioni territoriali, sociali, economiche e pedagogiche, utilizzando i fondi messi a loro disposizione dalla regione ai sensi della presente legge.

Art.9. (Convitti ed assegni di studio)

La frequenza delle scuole superiori da parte di studenti meritevoli in condizioni economiche disagiate che risiedono in località diverse della sede scolastica, viene agevolata mediante l'assegnazione di posti gratuiti o semi gratuiti in convitti, pensionati o altri analoghi istituti, ovvero mediante la concessione di assegni di studio individuali.

I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti per concorso; nel relativo bando devono essere specificati i requisiti soggettivi per l'ammissione.

I comuni sedi di convitti nazionali e di educandati femminili provvedono mediante concorso alla assegnazione di posti gratuiti o semi gratuiti nelle istituzioni medesime.

Art.10. (Destinatari)

Delle prestazioni di carattere individuale o collettivo previste dagli articoli precedenti fruiscono coloro che frequentano scuole, sezioni o corsi, ivi compresi quelli relativi ai contratti collettivi di lavoro, aventi sede nell'ambito territoriale dei comuni indipendentemente dal luogo di residenza anagrafica dell'utente.

Agli oneri dei servizi collettivi, esclusi quelli gratuiti per disposizioni di legge, concorrono gli utenti in relazione alle rispettive fasce di reddito; sono tuttavia esonerati da ogni contribuzione coloro che versano in condizioni di particolare disagio economico.

DPR 24 luglio 1977, n. 616

Art. 42. - Assistenza scolastica

Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, lo assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

Art. 45. - Attribuzioni ai comuni

Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale.

I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978 le regioni con proprie leggi stabiliscono le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale.



I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni.

Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati.

La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.

LEGGE 4 AGOSTO 1977, N. 517

Art. 2. Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito di tale attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.970, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n.820. Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.

Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo della attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.

Art. 7. Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l'utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicap e nel numero massimo di sei ore settimanali.

Le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con un massimo di 20 alunni.

In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Le attività di cui al primo comma del presente articolo si svolgono periodicamente in sostituzione delle normali attività didattiche e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno scolastico con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che dovrà essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe.

Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe.

Le attività previste dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n.1859, devono essere coordinate con le iniziative comprese nel programma di cui al precedente quinto comma.

Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n.1859, verificano l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro.



Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n.275

Art.1 (Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche)

1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.
2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Art. 3 (Piano dell'offerta formativa)

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.
3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

Art. 9 (Ampliamento dell'offerta formativa)

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.
2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.
3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.
4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.
5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.



LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2007 - N. 19 :: NORME SUL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. La Regione con la presente legge, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, dei principi fondamentali, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, esercita la potestà concorrente in materia di istruzione e la potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.
2. Per sistema di istruzione e formazione professionale s'intende l'insieme dei percorsi funzionali all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e all'obbligo di istruzione, nonché all'inserimento e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale, alla crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della vita, alla promozione dello sviluppo professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative.

Art. 2 (Finalità e principi)

1. Le politiche regionali si informano ai principi della centralità della persona, della funzione educativa della famiglia, della libertà di scelta e della pari opportunità di accesso ai percorsi, nonché ai principi della libertà di insegnamento e della valorizzazione delle professioni educative, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi.
2. La Regione indirizza i propri interventi alla realizzazione di azioni che, nella valorizzazione delle diversità di genere e delle differenze nelle forme e nei ritmi di apprendimento, assicurino alle persone l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione e alle pari opportunità formative, nonché il sostegno per il successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro.
3. La Regione tutela il valore dell'identità e del pluralismo culturale, linguistico e religioso, riconosce il capitale umano quale elemento primario per la costruzione dell'Europa della conoscenza e per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorendo la piena realizzazione delle potenzialità di ogni persona, in una prospettiva di formazione lungo tutto l'arco della vita.
4. La Regione favorisce l'accesso alle informazioni sulle opportunità di istruzione e formazione nell'ambito dell'Unione europea sostenendo, in particolare, le attività di orientamento, nonché l'integrazione e la messa in rete delle specifiche azioni.
5. La Regione garantisce lo sviluppo dell'eccellenza e dell'equità del sistema di istruzione e formazione professionale, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati, valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionali, nonché l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.
6. La Regione favorisce l'inserimento nel sistema di istruzione e formazione professionale delle persone in condizione di svantaggio individuale e sociale e promuove specifiche iniziative per l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini di origine straniera.
7. La Regione promuove l'integrazione del sistema di istruzione e formazione professionale con l'istruzione, l'università e con l'ambito territoriale e produttivo di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che garantiscono l'integrazione dei servizi e la corresponsabilità dei soggetti coinvolti.

Art. 3 (Valorizzazione dell'autonomia scolastica)

1. La Regione attraverso atti di indirizzo valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche e ne supporta l'azione volta ad attuare percorsi formativi mirati allo sviluppo della persona e al successo formativo, adeguati alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al consolidamento del collegamento con le realtà territoriali, nonché al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del processo di apprendimento ed insegnamento.
2. Al fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione promuove la costituzione di reti e di altre forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli enti locali.

(...omissis...)

Art. 7 :: (Programmazione dei servizi)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva ed aggiorna periodicamente gli indirizzi pluriennali e i criteri per la redazione dei piani provinciali dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 11, comma 2.
2. I servizi del sistema educativo di istruzione e formazione comprendono sia l'offerta dei percorsi di istruzione e formazione, sia i servizi connessi e funzionali, quali in particolare trasporto e mense, fornitura di libri di testo e materiale didattico, attività di orientamento, azioni per la lotta alla dispersione scolastica, nonché per l'educazione stradale, musicale e alla salute.



3. Gli indirizzi e i criteri comprendono altresì indicazioni per l'armonizzazione, rispetto alle specifiche caratteristiche dei territori, dei parametri dimensionali nazionali delle istituzioni scolastiche, nonché per l'individuazione degli ambiti territoriali funzionali entro i quali realizzare la programmazione territoriale.
4. La proposta della Giunta regionale tiene conto in particolare dell'attività di monitoraggio ed analisi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2006.
5. Alle province e ai comuni spettano, in attuazione delle rispettive competenze programmatiche, in coerenza con gli indirizzi e i criteri di cui al comma 1, l'organizzazione della rete scolastica e la definizione del piano provinciale dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda.
6. Acquisiti i piani provinciali, il direttore generale competente, previa conferenza dei servizi con le province, adotta con decreto il piano regionale dei servizi.
7. Il piano regionale dei servizi garantisce l'offerta scolastica e formativa, individuando i servizi e i percorsi essenziali, che assicurano il diritto all'istruzione e alla formazione sull'intero territorio regionale.
8. Resta ferma l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative nell'istituire percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

(...omissis..)

Art. 8 ::(Interventi per l'accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie)

1. La Regione, anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e di facilitare la permanenza nel sistema educativo, può attribuire buoni e contributi alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione.
2. Le modalità di attuazione degli interventi e le forme di verifica della efficacia degli stessi sono definite dalla Giunta regionale, sulla base degli indirizzi del documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR).

(...omissis..)



INDICE

ITER ISTITUZIONALE:	2
DATI STATISTICI ANNO SCOLASTICO 2012/2013	3
DEFINIZIONE FASCE DI REDDITO ISEE SULLA CUI BASE EROGARE CONTRIBUTI E/O CHIEDERE PARTECIPAZIONE ALLA SPESA	8
RIDUZIONI FRATELLI.....	8
ISTAT – INDICATORE FOI.....	8
SERVIZIO TRASPORTO.....	9
ORGANIZZAZIONE	9
CONTRIBUTO PER GLI ALUNNI CHE FRUISCONO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE:.....	9
TICKET DOVUTO DAGLI UTENTI TRASPORTATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE:.....	10
TICKET DOVUTO DAGLI UTENTI DEL TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA:.....	11
SPESE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	12
SERVIZIO MENSA	13
QUOTE DI CONTRIBUZIONE ALLA SPESA.....	13
IVA	13
SCUOLE DELL'INFANZIA	14
SCUOLE AUTONOME	14
SCUOLA STATALE	14
FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURE PER ALUNNI DISABILI	15
Scuola statale dell'infanzia	15
Scuole primarie	15
Scuola secondaria di 1° grado.....	15
LIBRI DI TESTO	16
A) SCUOLA PRIMARIA	16
B) SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO	16
ACQUISTO STRUMENTI DIDATTICI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO AD USO COLLETTIVO	17
1. SCUOLA DELL'INFANZIA.....	17



2. SCUOLE PRIMARIE.....	17
SPESE PER ISTITUTO COMPRENSIVO	17
SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA	18
1.1 - SCUOLA DELL'INFANZIA AUTONOMA "CRESPI ZILIOLI".....	18
1.2 - SCUOLA DELL'INFANZIA AUTONOMA "SS. INNOCENTI"	18
1.3 - PIANO PER IL DIRITTO ALLO SPORT PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO	18
2. SCUOLA PRIMARIA.....	18
2.1. PIANO PER IL DIRITTO ALLO SPORT PER SCUOLE PRIMARIE.....	19
3. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	19
PROGETTO PER L'INSERIMENTO E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI EXTRACOMUNITARI NELLE SCUOLE STATALI.....	20
ASSISTENZA SOCIO PSICOPEDAGOGICA.....	21
SPORTELLO PSICOLOGICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO	22
PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE PER LA SCUOLA PRIMARIA	23
LE FONTI LEGISLATIVE.....	24
LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1980, n. 31	24
DPR 24 luglio 1977, n. 616.....	25
LEGGE 4 AGOSTO 1977, N. 517	26
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n.275	27
LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2007 - N. 19 :: NORME SUL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA	28
 INDICE DELLE TABELLE	
TABELLA 1 :: FASCE ISEE	8
TABELLA 2:: RIMBORSO SPESE TRASPORTO A.S.2012/2013	10
TABELLA 3 :: TICKET TRASPORTO	10
TABELLA 4 :: TICKET TRASPORTO SCUOLA INFANZIA	11
TABELLA 5 :: QUOTA CONTRIBUZIONE SERVIZIO MENSA PER FASCE ISEE	13